

# POLICY DI RECLAMO E DENUNCIA DELLE IRREGOLARITÀ

ITALPREZIOSI<sup>®</sup>

# 1. INTRODUZIONE E SCOPO

Italpreziosi si impegna a mantenere gli standard più elevati in termini di condotta, integrità e comportamento etico, come sintetizzati nel Codice Etico e nelle altre policy aziendali.

Lo scopo di questa Policy è quello di creare un meccanismo che consenta ad ogni stakeholder interno o esterno all'azienda di presentare una segnalazione di comportamenti illeciti che possano costituire una violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel codice etico e/o che possano causare un danno di qualunque tipo alla società, a clienti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività e/o all'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Fermo quanto precede, la presente policy deve essere interpretata e, ove necessario, integrata, alla luce delle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e della normativa da esso presupposta.

La presente Policy Whistleblowing si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse e si applica a reclami collettivi e individuali o reclami relativi a qualsiasi attività di Italpreziosi SPA.

La presente policy si applica a tutti i soggetti indicati dall'Art. 3 del D.Lgs. 24/2023 e quindi a titolo esemplificativo, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi che intrattengono rapporti con la società, ai titolari di rapporti di collaborazione, a fornitori di beni o servizi della società, ai liberi professionisti e consulenti, a soggetti tirocinanti, a tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza della società.

L'obiettivo della policy è di incoraggiare, apprestando le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, la segnalazione di violazioni di legge e regolamenti e più in generale, di comportamenti o rischi pregiudizievoli per gli interessi della società, della collettività, e più in generale di tutti gli stakeholder. A tal fine, si specifica che le violazioni oggetto delle potenziali segnalazioni sono costituite da comportamenti, atti, od omissioni, che ledono gli interessi sopra indicati e che consistono in tutti gli illeciti amministrativi, contabili, civili e penali meglio indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023, oltre che in tutte le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dunque, le violazioni rilevanti ai fini della presente policy, comprendono ma non sono limitate a quelle in tema di:

- salute, sicurezza, condizioni di lavoro;
- violazioni dei diritti umani;
- violenze di genere o discriminazioni (rif. *Policy Equality e Inclusion*);
- violazioni relative alla salute mentale e rischi psicosociali;
- commercio, estrazione, esportazione, trasporto di metalli preziosi;
- tutela dell'ambiente, impatti e rischi ambientali;
- conformità e affari legali;
- finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro;
- frode, corruzione e altro riciclaggio;
- delitti di natura tributaria.

La società mette a disposizione le informazioni sul canale, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Si precisa altresì che, nei casi previsti dall'Art. 6 del D.Lgs. 24/2023, il segnalante può effettuare la segnalazione mediante il cosiddetto canale di segnalazione esterno di cui all'art 7 di tale decreto, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

## 2. FONTI

Le nostre fonti di riferimento per questa Policy sono sia interne all'azienda, ad es. *Codice etico, Supply Chain Policy, Policy Equality & Inclusion, Policy sui Diritti Umani*, che esterne, come:

- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas, Supplement on Gold;
- LBMA Responsible Gold Guidance;
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights;
- Responsible Jewellery Council Code of Practices and Chain of Custody;
- The World Gold Council Conflict Free Gold Standard;
- L.179/2017;
- Direttiva UE 2019/1937 (Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE);
- D.Lgs. 24/2023;
- Regolamento 2016/679 - GDPR;
- D.Lgs. 211/2025;
- D.Lgs. n. 231/2001.

## 3. PROCEDURA DI RECLAMO

Ai sensi dell'Art 4 del D Lsg 24/2023, la società ha istituito quale proprio ufficio interno dedicato alla gestione delle procedure di segnalazione, l'Ufficio Compliance.

La società ha istituito appositi canali interni ed esterni di segnalazione coi quali garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione a supporto.

Per effettuare una segnalazione è sufficiente utilizzare uno dei seguenti canali:

- **Piattaforma online:** [italpreziosi.whistletech.online](https://italpreziosi.whistletech.online);
- **Email dedicata:** [reclami@italpreziosi.it](mailto:reclami@italpreziosi.it) ;
- **Linea telefonica dedicata:** 0575 1596749 (richiedere dell'Ufficio Compliance);
- **Lettera all'indirizzo:** Strada A n. 32, Località San Zeno, 52100, AR, Italia - destinata all'Ufficio Compliance;
- **In persona al Compliance Officer** (indirizzo: Strada A n. 32, Località San Zeno, 52100, AR, Italia).

Il Compliance Officer ha il compito di monitorare le segnalazioni esterne in arrivo e di tenere informata la Commissione Due Diligence in merito ai rischi rilevanti.

Nell'ambito della gestione interna della segnalazione, l'incaricato ha l'obbligo ad adempiere determinate attività, tra cui rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; mantenere interlocuzioni con la persona segnalante (e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni); dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Inoltre, nel caso in cui la segnalazione sia effettuata oralmente, il Compliance Officer dovrà, previo consenso del soggetto segnalante, provvedere alla verbalizzazione della segnalazione ed ad approntare tutte le cautele idonee atte a garantire la non accessibilità di tale verbale.

Occorre un livello minimo di informazioni, come ad esempio il nome della persona o dell'ente interessato, la descrizione dei fatti, la data, periodo di tempo, luoghi.

Dopo il reclamo sarà valutato se in linea con lo scopo di questa Policy, considerando il tipo di informazioni e le prove fornite. Se le informazioni e le prove fornite sono sufficienti, Italtrezioli aprirà un'indagine: i membri dell'ufficio Compliance supportati da RSG registrano su apposito documento elettronico (Registro NC) la segnalazione, l'analisi delle cause, l'eventuale azione correttiva intrapresa e l'efficacia della stessa valutata nel tempo. Le persone segnalanti non anonime saranno informate in merito all'esito dell'indagine. Le informazioni e le indagini saranno trattate con la massima riservatezza in conformità con le normative sulla privacy applicabili.

L'Ufficio Compliance opera con la massima autonomia e indipendenza. Non è soggetto a istruzioni o condizionamenti da parte della Direzione riguardo all'analisi e alla gestione delle specifiche segnalazioni ricevute.

Qualora una segnalazione riguardi direttamente il Compliance Officer o un membro dell'Ufficio Compliance, il segnalante deve indirizzare la comunicazione esclusivamente all'Organismo di Vigilanza (OdV) tramite lettera riservata. In tal caso, il soggetto segnalato sarà automaticamente escluso da ogni fase dell'istruttoria.

Per le segnalazioni relative alla provenienza dei metalli preziosi, l'Ufficio Compliance avvierà una verifica di "Enhanced Due Diligence". Qualora l'indagine confermi rischi di violazioni dei diritti umani o finanziamento di conflitti, Italtrezioli procederà alla sospensione o alla risoluzione immediata del rapporto con il fornitore interessato, in conformità con la *Supply Chain Policy* aziendale.

## 4. RISERVATEZZA E TUTELA

Le segnalazioni non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non verranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate.

Per gli enti e le persone segnalanti sarà garantito il diritto a non subire alcuna ritorsione e dunque, fermo quanto in proposito stabilito dall'Art 17 dl 24/2023, non potranno, a titolo esemplificativo, subire:

1. licenziamenti, sospensioni da rapporto di lavoro o misure dall'effetto equivalente;
2. retrocessioni di grado o mancata promozione;
3. mutamento di funzioni, del luogo di lavoro, riduzione di stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
4. sospensione dall'attività di formazione o restrizioni all'accesso alla medesima;
5. adozioni di misure disciplinari o altre sanzioni di natura pecuniaria; etc.

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano non solo al segnalante, ma anche ai facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione operanti nel medesimo contesto lavorativo). La protezione è estesa ai terzi del medesimo contesto lavorativo legati al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. Sono parimenti tutelati i colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente.

Il segnalante può richiedere assistenza agli Enti del Terzo Settore inseriti nell'apposito elenco istituito dall'ANAC, che forniscono informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni.

Si ricorda che l'ostacolo alla segnalazione, la violazione dell'obbligo di riservatezza o la mancata analisi delle segnalazioni espongono la Società a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ANAC ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

## 5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

## 6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Nel caso in cui, per la segnalazione venga utilizzata la linea telefonica non registrata, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. In tale ipotesi, il segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Compliance Officer, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del responsabile mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## 7. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALANTE

Ferma rimanendo l'applicazione delle misure di protezione previste dal D.Lsg. 24/2023 per il soggetto segnalante, si precisa che laddove il soggetto segnalante fosse condannato, anche con sentenza di primo grado, dunque non definitiva, per i reati di diffamazione o calunnia ovvero soggetto a condanna, in sede civile, per gli stessi fatti di diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, il soggetto segnalante è passibile di una sanzione disciplinare commisurata al fatto commesso e non saranno garantite le misure protettive disciplinate dal D.Lsg. n. 24/2023. Di seguito, la specificazione delle sanzioni disciplinari previste per tali fattispecie è recata nel modello di cui al D.Lgs. 231/2001 adottato da Italpreziosi.

## 8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Italpreziosi si impegna a garantire la conoscenza diffusa della presente policy tramite attività di formazione periodica rivolta a tutto il personale. L'obiettivo della formazione è istruire i collaboratori sulle modalità tecniche di utilizzo della piattaforma e sui diritti di tutela previsti dalla legge, promuovendo una cultura aziendale basata sull'integrità e sulla prevenzione degli illeciti.